

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRANATA ENRICO

Seduta del 31/01/2020

FATTO

1. Parte ricorrente stipulava in data 1.4.2014, con l'intermediario convenuto, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto degli emolumenti, per un importo lordo pari a € 29.880,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 249,00 ciascuna. Il ricorrente procedeva all'estinzione anticipata con data di riferimento 31.7.2018, dopo aver pagato la rata n. 48. L'intermediario resistente, come riportato nel conteggio estintivo, riconosceva alla parte ricorrente la somma di € 124,56 a titolo di rimborso delle commissioni di gestione non maturate.
2. Con ricorso presentato il 1.4.2019, preceduto da reclamo consegnato il 10.10.2018, parte ricorrente contestava, con l'assistenza di un'associazione a tutela dei consumatori, il conteggio estintivo effettuato dall'intermediario convenuto, chiedendo il rimborso delle commissioni di gestione e di intermediazione per una somma pari a € 1.254,96, già al netto di quanto riconosciuto in sede di estinzione anticipata.
3. Con le controdeduzioni parte resistente evidenzia che le commissioni di gestione sono state rimborsate per l'importo di € 124,56, in sede di estinzione anticipata, secondo il criterio del costo ammortizzato, in conformità ai principi contabili IFRS-IAS. Cita la sentenza n. 2034/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha ritenuto coerente l'utilizzo del predetto criterio, considerando applicabile il diverso metodo di

calcolo delle commissioni non maturate c.d. proporzionale “*soltanto in assenza di altri criteri più aderenti al reale sviluppo del rapporto*”.

4. Evidenzia la natura *up front* delle commissioni di intermediazione, essendo a fronte di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito svolte dal mediatore creditizio; allega copia del conferimento dell'incarico.

5. Chiede pertanto: i) in via principale, il rigetto della richiesta di rimborso delle commissioni di gestione e di intermediazione; ii) in via subordinata, ove fosse tenuto a rimborsare ulteriori somme, di circoscriverne l'importo a quello già offerto in sede di reclamo, pari a € 501,98, rifiutato dal ricorrente; iii) in via di ulteriore subordinata, ove fosse tenuto a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, che sia decurtato dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni, pari a € 124,56.

DIRITTO

Questo Collegio

- letta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri);

- letta la decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro dell'11 settembre 2019, n. 26525;

RITIENE

che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principi di diritto:

1. L'importo delle spese vive di istruttoria e del compenso per l'attività di intermediazione del credito che è indicato nel contratto non è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-sexies, 1° comma, t.u.b., nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un obiettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda.

2. Per quanto riguarda imposte e tasse, si ritiene che, trattandosi di adempimenti imposti dalla legge, possa presumersi, fino a prova contraria che l'intermediario abbia provveduto a pagare l'importo specificato nel contratto.

3. Fermo restando quanto detto sub 1., qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-sexies, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*.

4. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125-sexies, 1° comma, t.u.b., consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.

5. Posto che il Collegio di Coordinamento ha affidato a ciascun Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intellegibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività tra le parti di ciascun contratto,

garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principi in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebito. Tali principi devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come *recurring* ovvero *up-front*, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

6. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come *recurring* (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli *up-front*.

7. Ciò premesso, si rileva che, nel caso di specie, il ricorrente formula domanda di restituzione *pro quota* delle commissioni di gestione e delle commissioni per l'intermediario del credito. Non fornisce evidenza del pagamento delle commissioni per l'intermediario del credito.

8. Alla luce di quanto sopra enunciato, in applicazione del criterio lineare *pro rata temporis*, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, per il rimborso delle commissioni, è pari a € 1.254,96, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Metodo contrattuale	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti								
<i>commissioni di gestione</i>				207,60	124,56		124,56	
<i>commissioni di intermediazione</i>				2.091,60	1.254,96			1.254,96
Totale								1.254,96

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 1254,96. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA